Scheda 13 – GLI ACQUISTI DI BENI DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI

Gli acquisti di beni da parte di enti che non svolgono anche attività commerciale e, dunque, sono privi di soggettività IVA, richiedono l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 16 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021.

In particolare, è previsto che questi soggetti debbano tenere monitorati gli acquisti di beni effettuati presso operatori sammarinesi quando questi ultimi non si avvalgono di un proprio rappresentante fiscale in Italia

Quanto agli adempimenti che gli enti non in possesso di partita IVA devono adottare, è previsto che integrino le fatture di acquisto pervenute numerandole progressivamente ed annotandole in un apposito registro, (tenuto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso ed, inoltre, gli enti devono presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica il Mod. Intra 13, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto, il quale deve contenere l'ammontare imponibile dell'acquisto e quello complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in corso.

Al superamento del limite degli 8.000 euro, ovvero in presenza di opzione per il pagamento dell'IVA, gli enti devono chiedere un numero di partita IVA all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presentando apposita dichiarazione redatta su modello di inizio attività conforme a quanto previsto dall'art. 35 del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre, è previsto che al superamento degli 8.000 euro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di arrivo, gli enti integrino la fattura dell'operatore sammarinese con l'imposta dovuta, numerandola progressivamente con riferimento al mese di ricevimento del documento.

La fattura deve essere, quindi, annotata in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'art 39 del DPR n. 633 del 1972, versata l'imposta ed, infine, inviato telematicamente il Mod. Intra 12.

Diversamente, laddove il limite non sia superato, gli enti rimangono a tutti gli effetti parificati a dei privati e, conseguentemente, i loro acquisti rimangono gravati dell'imposta sulle importazioni che il fornitore sammarinese non è in grado di recuperare.

È importante sottolineare come l'acquisizione della partita IVA, per il superamento del limite di 8.000 ovvero per opzione da parte dell'ente, può essere utilizzata soltanto per assolvere l'imposta per acquisti presso operatori sammarinesi o comunitari, ed in nessun caso può essere utilizzata per operazioni attive, in quanto carenti del presupposto soggettivo.

In sostanza, gli enti che acquisiscono questa particolare soggettività IVA non sono considerati degli operatori economici.

Per gli enti che svolgono anche un'attività commerciale ed effettuano acquisti per la propria attività istituzionale è prevista una procedura del tutto simile a quella esaminata, dove però non è stata fissata alcuna franchigia.

Segnatamente, se questi soggetti ricevono una fattura con addebito d'imposta per acquisti connessi alla propria attività istituzionale, essi devono sempre effettuare la registrazione dell'acquisto nella propria contabilità, ma l'imposta non è detraibile.

Diversamente, se ricevono una fattura senza addebito d'imposta, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, essi devono presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta.

Le fatture sono annotate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993 tenuto e conservato dell'art 39 del DPR n. 633 del 1972.

Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.